



azienda pubblica per i servizi alla persona

Via Circondaria Nord, 39
41013 Castelfranco Emilia (MO)

Determina n.336 del 10/11/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA DEL LAVORO - REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA A CONTRARRE N. 317 DEL 22/10/2020

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- Che con Determinazione n. 283 del 18/09/2020 si è approvato un avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di assistenza e consulenza del lavoro e amministrazione del personale dipendente;
- Con Prot. n. 1128 del 22/10/2020 si è provveduto ad individuare gli operatori economici da invitare alla procedura in oggetto;
- Con determina a contrarre n. 317 del 22/10/2020 si è avviata la procedura attraverso al quale si sono invitati gli operatori estratti che hanno manifestato l'interesse all'affidamento in oggetto;

CONSIDERATO CHE ad un esame più accurato è emerso che tra i requisiti di partecipazione è stata erroneamente indicata l'Iscrizione alla Camera di Commercio quando ogni attività legata alla gestione del rapporto di lavoro è materia riservata dalla legge 12/1979, che regola la professione di consulente del lavoro. Tale principio giurisprudenziale è stato confermato anche dall' ANCI Nazionale, il quale ha emanato il parere del 9/7/2015 per ribadire che la consulenza del lavoro svolta da chi non appartiene alle figure indicate dall'art.1 c.1 della L.12/79 configurano fattispecie illegittime.

L'unica forma societaria che può svolgere consulenza del lavoro è la Società fra Professionisti dove tutti i soci e amministratori sono Iscritti all'ordine professionale dei Consulenti del Lavoro. Si specifica, inoltre, che l'art. 1 comma 5 della L. 12/79 stabilisce che " Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono

avvalersi anche di centri di elaborazione che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge”.

CONSTATATO CHE ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall’art. 21-quinquies della legge 241/1990 che consentono alle amministrazioni di agire in autotutela;

CONSIDERATO CHE il potere di annullare in autotutela gli atti di gara, in particolare la determinazione a contrarre, e le singole operazioni di gara rientra nella potestà discrezionale della Stazione Appaltante quando i criteri inseriti nel bando siano tali da produrre potenzialmente effetti illogici e imparziali;

RITENUTO pertanto necessario revocare in autotutela la determinazione n. 317 del 22/10/2020 ed i relativi allegati, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990;

VISTI:

- il D.lgs. 18/04/2016 n. 50:” Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062)”;
- il D.lgs. 19/04/2017 n. 56:” Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017)”;
- la legge 14 giugno 2019 n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
- lo Statuto di questa ASP approvato con deliberazione della Giunta della regione Emilia Romagna n. 1825 del 11.11.2014;



azienda pubblica per i servizi alla persona

Via Circondaria Nord, 39
41013 Castel Franco Emilia (MO)

- la deliberazione dell'Amministratore unico di questa Asp n. 27 del 01.10.2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si attribuivano alla sottoscritta le funzioni di Direttore;

VERIFICATO CHE non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

- 1) di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 241/1990, la propria precedente determinazione n. 317 DEL 22/10/2020 ed i relativi allegati concernenti la procedura di acquisizione del "l'affidamento del servizio di assistenza e consulenza del lavoro e amministrazione del personale dipendente" non procedendo ad alcuna aggiudicazione del servizio in oggetto, per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente riportate;
- 2) di rinviare ad un successivo provvedimento l'indizione di nuova gara e l'approvazione dei nuovi allegati
- 3) di procedere in contemporanea a dare notizia dell'avvenuta revoca in autotutela mediante pubblicazione all'albo on-line sul sito istituzionale al fine di dare avviso a tutte le ditte che hanno presentato offerta;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE DELL'ASP DELIA REPETTO

F.to Digitalmente

(Zini dott.ssa Elena)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa - Certificato rilasciato da Infocert SpA, <http://www.firma.infocert.it>)